

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

CONVENZIONE

CONCESSIONE IN COMODATO D'USO

fra il Comune di Sinnai e l'Ente Foreste della Sardegna per la gestione e l'amministrazione di fondi rustici di proprietà dell'Ente medesimo.

L'anno duemilasette addì **xx** del mese di novembre, in Cagliari nella sede dell'Ente Foreste della Sardegna in Viale Merello n° 86, avanti a me dott.ssa Loredana Strina, nata a Cagliari il 23.09. 1963, Ufficiale Rogante degli atti dell'Ente Foreste della Sardegna da stipularsi in forma pubblico/amministrativa giusta determinazione del Direttore Generale n° 7 del 21.02.2002, senza l'assistenza dei testimoni avendovi i comparenti concordati e con il mio assenso rinunciato, sono comparsi: =====

- Il Dott. Mario Graziano Nudda, nato a Bono (SS) il 4/07/1953, il quale interviene non in proprio ma in qualità di Direttore Generale dell'Ente Foreste della Sardegna e domiciliato per gli atti relativi alla carica rivestita, presso la sede del suddetto Ente in Viale Merello, 86 - Cagliari Codice Fiscale 02629780921. =====

- Il **xxxxxxxx**, nato a xxxxxxxx il **xxxxxxxxxx**, in qualità e veste di Responsabile Ufficio tecnico del Comune di Sinnai e ivi domiciliato per la carica rivestita - Codice Fiscale **xxxxxxxxxxx**. =====

Detti componenti, della cui identità personale ed anzidetta qualifica io Ufficiale Rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto in forza del quale convengono e stipulano quanto segue: =====

PREMESSO

- Che ai sensi dell' art. 3 della L.R. del 09.06.1999 n° 24 - l'Ente Foreste

della Sardegna è competente nella gestione e amministrazione dei patrimoni silvo-agro-pastorali della Regione e degli immobili annessi avuti in concessione dai Comuni e da altri Enti Pubblici della Sardegna; ===

- Che il Comune di Sinnai con nota prot. n° 15417 del 03 ottobre 2002, ha richiesto all'Ente la concessione di alcune aree ricadenti nella F.D. Campidano, per la realizzazione di parco urbano in località "Sa Pira", per una superficie complessiva di ha 14 are 77 centiare 24, quali risultano dalla relazione del 16.12.2002 Servizio Tecnico della Prevenzione e cartografia di consistenza redatta in contraddittorio tra le parti (allegato A). =====

- Che con deliberazione n° 73 del 18 dicembre 2002 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Foreste della Sardegna ha deliberato con parere favorevole la concessione in comodato d'uso dei terreni demaniali in gestione, ubicati nel Comune di Sinnai facenti parte della F.D. Campidano, per la gestione e l'amministrazione degli stessi con la realizzazione delle opere ivi previste; =====

- Che con nota 10305 del 12.08.2004, il Servizio Territoriale di Cagliari, verificato il progetto di massima, presentato in data 21.11.2003, comunicava il parere favorevole per la realizzazione di quanto indicato. Ed ulteriormente in data 23 marzo 2007 con prot. n° 4100, il Comune di Sinnai, inviava al Servizio territoriale di Cagliari copia integrale dei progetti preliminari per la verifica della congruità delle opere stesse con la destinazione dell'area forestale; =====

- Che in data 11 luglio 2007, presso la casa comunale di Sinnai è stato redatto e controfirmato dalle parti, il verbale relativo alla riunione tecnica di analisi della documentazione prodotta e verifica di quanto agli atti. Le ri-

sultanze dello stesso, formano parte integrante della presente convenzione

come meglio specificato agli art. 7 e 8 relativi alle norme di utilizzo e ge-

stione dell'area in cessione; =====

- Che i terreni di cui trattasi sono contraddistinti nel Catasto Terreni nel

Comune di Sinnai come di seguito riportato: =====

Foglio	Mappale	Superficie
34	1/parte	8, 20 34
34	18/parte	6, 56 90
Totale concessione terreni	ettari	14, 77 24

Ubicati il località "Sa Pira", nella parte a valle del perimetro forestale di

Campidano, contraddistinti da formazione forestale a pineta evoluta deri-

vante dai rimboschimenti realizzati nei primi anni del 900, risultano coeren-

ti con l'area di espansione del centro urbano di Sinnai e agro del comune di

Settimo San Pietro. Facilmente accessibili tramite la strada asfaltata che dal

cancello ubicato all'ingresso, percorre l'intera area con sviluppo ad anello.

I confini dell'intera area in cessione risultano materializzati in maniera evi-

dente da termini di possesso e infrastrutture sull'intero perimetro. Fascia

parafuoco e muro in pietra sul lato Est-Sud/Est, fascia parafuoco e recin-

zione metallica sul lato Ovest-Sud/Ovest, bordo basso sedime pista foresta-

le (strada esclusa) dal confine comunale di Settimo San Pietro fino ad in-

contrare la strada asfaltata in prossimità della caserma forestale di Sa Pira

sul lato Nord/Ovest, bordo interno (strada inclusa) del sedime della strada

asfaltata sino all'incrocio con il rio Sa Grutta sul lato Nord/Est, da qui per

breve tratto lungo il corso del rio

Mogumu sino ad incontrare il sentiero (contrassegnato con linea tratteggia-

ta sulla mappa catastale mapp. 18) che riconduce alla fascia sul confine Est.

=====
- Che Comune ed Ente si propongono fini comuni per la salvaguardia del territorio che contemperino da un lato la tutela ed il ripristino delle formazioni boschive naturali e dall'altra una loro proficua utilizzazione, valorizzando le molteplici risorse delle attività forestali e del tempo libero, conciliando funzioni protettive, ricreative, turistiche, culturali, produttive, ecc., del territorio medesimo. =====

Tutto ciò premesso,

le parti, mentre confermano, ratificano la precedente premessa narrativa formante parte sostanziale e integrante della presente convenzione, concordano e stipulano quanto segue; =====

Art. 1

L'ente Foreste della Sardegna, gestore e amministratore dei beni silvo-agro-pastorali di cui trattasi, affida al Comune di Sinnai l'amministrazione e la gestione affinché questa vi eserciti una razionale gestione tecnico-economica e di tutela, per la realizzazione di un parco urbano forestale, mirando alla conservazione e al miglioramento fondiario, alla valorizzazione anche ai fini turistici e ricreativi, con l'esecuzione delle opere di trasformazione necessarie alla realizzazione di quanto progettato o, comunque, favorite od imposte dalle leggi in vigore. I terreni sono concessi liberi da diritti reali o personali di terzi che ne limitino il pieno godimento per il fatto che l'Ente Foreste della Sardegna dichiara l'inesistenza di qualsiasi preclusione sui terreni in oggetto, ad esclusione delle servitù attive e passive già presenti nell'area in cessione. =====

Art. 2

La durata della presente convenzione è stabilita in anni 5 (cinque), salvo restituzione anticipata dei fondi all'Ente, a far data dalla stipula del presente atto. La convenzione è rinnovabile previa proposta da parte del Comune concedente almeno 3 mesi prima della scadenza. Durante il periodo di vigenza della concessione l'Amministrazione Comunale di Sinnai, subentra in tutti i diritti dell'Ente Foreste della Sardegna gestore e amministratore del fondo, di cui al successivo articolo 4, al fine del buon governo, tutela e miglioramento dei terreni. =====

Art. 3

La gestione viene assunta dall'Amministrazione Comunale di Sinnai come indicato nell'apposita planimetria allegata e più specificatamente nelle mappe e nelle planimetrie catastali e dalla descrizione di cui alla premessa sopracitata. Il Comune concessionario accetta e riconosce tali confini come perimetro delle aree concesse. =====

Art. 4

Sono di pertinenza dell'Amministrazione Comunale di Sinnai che li farà propri, tutti i prodotti dei fondi concessi (ricavo di prodotti secondari, proventi di fitti o di concessione delle strutture ricreative, chioschi ecc.) nessuno escluso od eccettuato nonché gli eventuali contributi o sussidi corrisposti dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione o altri Enti Pubblici, per la realizzazione di opere di trasformazione o di miglioramento della proprietà medesima. =====

Art. 5

Il Comune di Sinnai, si assume tutti gli oneri relativi alla gestione ed am-

ministrazione nonché all'esecuzione delle opere di miglioramento o trasformazione della proprietà, ad eccezione delle imposte, tasse, censi o tributi di qualsiasi genere, relativi al diritto di proprietà, che rimangono a carico dell'Ente concedente e saranno da esso direttamente adempiuti. ===

Art. 6

Il Comune di Sinnai si impegna altresì, a rispettare la destinazione d'uso proposta in sede di approvazione degli elaborati progettuali, promuovere e realizzare, entro i limiti del proprio Statuto e Regolamento, i miglioramenti e le trasformazioni che ritenga necessari, per condurre la proprietà a migliorare efficienza e a rispettare le prescrizioni di cui ai seguenti art. 7 e 8.

Altresì si impegna a promuovere e a favorire attività didattiche, turistiche e ricreative, rispettando e tutelando la vocazione forestale dell'area. =====

Art. 7

Il comune di Sinnai gestirà e custodirà i terreni e le relative infrastrutture e pertinenze concesse con personale proprio o comunque ad esso direttamente ascrivibile, assumendosi la piena e integrale responsabilità di qualsiasi atto e/o azione nei confronti di diritti di terzi, liberando l'Ente cedente da qualsiasi responsabilità connessa alla gestione del bene. Ne regolerà l'amministrazione in conformità al proprio statuto, regolamento, o altre forme per essa vigenti, senza alcuna ingerenza da parte dell'Ente Foreste in ordine ai criteri tecnici economici e finanziari adottati.

=====

Art. 8

Il Comune di Sinnai concessionario riconosce e accetta integralmente le seguenti condizioni: =====

- i procedimenti autorizzativi e l'esecuzione dei lavori restano sotto l'esclusiva responsabilità del Comune, previa comunicazione, prima dell'inizio lavori, all'Ente cedente dell'acquisizione di tutte le autorizzazioni e pareri di legge; =====

- le opere dovranno essere eseguite come previste nel progetto approvato, eventuali varianti dovranno essere preventivamente autorizzate per quanto di competenza dall'Ente Foreste della Sardegna, in particolare modo per le eventuali opere a verde, che dovranno rispettare i caratteri vegetazionali presenti, evitando l'introduzione di specie esotiche e/o estranee all'ambiente;=====

- la chiusura al transito veicolare pubblico, da parte dell'Ente Foreste nella parte di strada che dalla Caserma di Sa Pira porta alla località Bruncu Mogumu, mentre resta di esclusiva competenza del Comune concessionario, la rimozione di tutti i manufatti pericolanti e/o in stato di degrado presenti lungo detta strada (impianto di illuminazione pubblica, ecc.). Inoltre si specifica che rimane a carico dell'Amministrazione di Sinnai la gestione e la responsabilità sulla parte di strada e infrastrutture (recinzioni, palizzate, canali di scolo, ecc.) presenti nell'area in cessione.

- l'Ente Foreste della Sardegna si riserva il diritto di transito, sul tratto di strada inclusa nella cessione, per i propri mezzi di servizio e automezzi privati del personale impiegato presso il cantiere forestale di Campidano. =

Art. 9

Al termine della concessione la proprietà ritornerà nella piena disponibilità all'Ente Foreste della Sardegna, senza alcun diritto del Comune di Sinnai per i miglioramenti e le trasformazioni apportate. =====

Resta salva la facoltà del concedente di rinnovare la concessione e dell'Amministrazione Comunale di Sinnai di accettarla. =====

L'Ente Foreste della Sardegna si riserva la facoltà di rescindere unilateralmente la presente convenzione, per gravi motivi connessi alla gestione del bene e al mancato rispetto delle condizioni di cui all'art.6, 7, 8. =====

Art. 10

L'Ente Foreste della Sardegna presterà alla concessionaria tutta l'assistenza necessaria partecipando con propri rappresentanti a tutte le operazioni necessarie all'Amministrazione Comunale gestore, affinché la gestione della proprietà anzidetta proceda con la migliore efficienza e ciò nell'interesse dell'Ente proprietario e di quello più generale riferito alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio florofaunistico del territorio interessato dalla presente convenzione. =====

Art. 11

L'Amministrazione Comunale di Sinnai e L'Ente Foreste della Sardegna si impegnano ad una reciproca consultazione e collaborazione nei momenti decisivi della gestione. =====

Art. 12

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale di Sinnai le eventuali spese di bollo e di registrazione, nonché tutte le imposte e tasse nascenti dalla presente convenzione. =====

Agevolazioni fiscali

Si richiedono per il presente atto a favore dell'Ente Foreste della Sardegna

organo con personalità giuridica della Regione Sarda le agevolazioni fiscali

tutte previste dalla legge e in particolare:

- esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella All. B. ==

Del D.P.R. 26.10.1972 n°642 e successive modificazioni e integrazioni; ==

- applicazione dell'imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 1 della tariffa

allegata al D.P.R. 26.04.1986 n°131. =====

Il presente atto mentre è immediatamente impegnativo e vincolante per il

Comune lo sarà per l'Ente solo dopo l'approvazione degli organi di control-

lo. =====

Questo atto ricevuto da me Ufficiale rogante e scritto da persona di mia fi-

ducia con sistema informatico sotto la mia personale direzione si compone

di:=====

N° 9 pagine e comprende, per costituirne parte integrante l'allegato "A" e-

laborato grafico riportante il perimetro delle aree concesse redatto in con-

traddittorio in scala 1:10.000 e 1:2.000 =====

Viene da me letto ai componenti i quali, dopo averlo dichiarato conforme a

loro mandato e volere con me lo sottoscrivono qui appresso nonché sui

marginetti delle pagine precedenti e sugli allegati. =====

Il Direttore Generale _____ il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

dell'Ente Foreste della Sardegna _____ del Comune di Sinnai

Dott. Graziano Nudda

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

L'Ufficiale Rogante

(Dot.ssa Loredana Strina)